

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4023 del 03/08/2018
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società FIENI GIOVANNI Srl per lo stabilimento sito in Comune di Malalbergo, loc Altedo, via Chiavicone n° 10
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4183 del 02/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società FIENI GIOVANNI Srl per lo stabilimento sito in Comune di Malalbergo, loc Altedo, via Chiavicone n° 10

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società FIENI GIOVANNI Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Malalbergo, loc. Altedo, via Chiavicone n° 10 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società FIENI GIOVANNI Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FIENI GIOVANNI Srl, c.f. 03052740374 e p.iva 00592031207, avente sede legale e stabilimento in Comune di Malalbergo, loc. Altedo, via Chiavicone n° 10, ha presentato in data 29/01/2018⁸ al Suap dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di fabbricazione macchine per agricoltura e silvicoltura.

Tale domanda contiene la richiesta di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata la dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda, resa ai sensi del DPR 227/2011, di rispetto dei valori limite previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

In data 08/02/2018 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa⁹, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, e successivamente in data 05/03/2018 è pervenuto il nulla osta espresso dal comune¹⁰ al rilascio dell'AUA contenente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In data 28/03/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE¹¹ in merito alle emissioni in atmosfera.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/2306 del 30/01/2018 **pratica SINADOC n°5449 del 2018**

⁹ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/3185 del 08/02/2018

¹⁰ Parere del comune di Malalbergo agli atti di ARPAE con PGBO/2018/5383 del 05/03/2018

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2018/7473 del 28/03/2018

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate secondo le prescrizioni contenute nei pareri riportati in allegato B al presente atto
- Si dà atto di quanto dichiarato ai sensi dell'art 4, comma 1 del DPR 227/2011 l'attività produttiva svolta nello stabilimento rispetta i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica.

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

FIENI GIOVANNI Srl - Comune di Malalbergo - loc. Altedo - via Chiavicone n° 10

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione macchine per agricoltura e silvicoltura svolta dalla società FIENI GIOVANNI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Malalbergo, loc. Altedo, via Chiavicone n° 10, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FIENI GIOVANNI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: SALDATURA E SMERIGLIATURA

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1 mg/Nm ³
Cromo III e suoi composti (espressi come Cr)	5 mg/Nm ³

Fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, il Gestore di impianto dovrà effettuare verifiche periodiche annuali unicamente per il materiale particellare.

EMISSIONI PROVENIENTI DA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a

quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31/07/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n°

152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società FIENI GIOVANNI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1 limitatamente all'inquinante materiale particolato.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FIENI GIOVANNI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

FIENI GIOVANNI Srl - Comune di Malalbergo - loc. Altedo, via Chiavicone n° 10

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Malalbergo, loc. Altedo, via Chiavicone n° 10 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Sono stabilite le prescrizioni riportate nel parere del Comune di Malalbergo Prot 3962/18 e di HERA Spa Prot. n.14457 del 08/02/2018, che si allegano nelle pagine seguenti quali parti integranti e sostanziali del presente allegato B.



COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA

Settore
Pianificazione e Gestione
del Territorio

Prot. 3962/18

Malalbergo, 27/02/2018

Trasmessa via PEC

Spett.le
ARPAE
Via San Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Allo S.U.A.P.
Dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura
Via San Donato n. 199
40057 Granarolo dell'Emilia BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: PARERE per il rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 1990/2018. Richiedente ditta Fieni Giovanni s.r.l. - Malalbergo BO Via Chiavicone n. 10.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP in data 26/01/2018 prot. n. 2085 dalla Sig.ra Barbieri Antonia, nata a Bologna il 21/09/1973, in qualità di tecnico delegato dalla Sig.ra Fieni Anna, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta Fieni Giovanni s.r.l. con sede a Malalbergo in via Chiavicone n. 10, codice fiscale 03052740374, Partita IVA 00592031207, esercente l'attività di fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura nell'immobile sito in Malalbergo, Via Chiavicone n. 10, per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Visto il parere favorevole condizionato rilasciato in data 08/02/2018, prot. 0010913 PAS&S numero 14/2018 da parte di HERA SpA;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 12-13 -14 del Regolamento della Pubblica Fognatura del Comune di Malalbergo;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 1053 del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 286 del 14/02/2005 direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Visto la Delibera della Giunta Regionale n.° 1860 del 18/12/2006. linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.° 286 del 14/02/2005;
- Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;



- Considerato che gli scarichi provenienti dall'insediamento produttivo della ditta Fieni Giovanni s.r.l. sono classificate come:

- **ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** le acque provenienti dai servizi igienici e di acque meteoriche (di copertura e di dilavamento);

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico delle acque sopra richiamate dell'insediamento sito in Malalbergo, Via Chiavicone n. 10 in pubblica fognatura, come risulta dalle planimetrie in atti, con l'obbligo di rispettare quanto previsto dal regolamento comunale del servizio pubblico di fognatura e depurazione, dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nonché dal D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

E' fatto obbligo, altresì di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche , sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque meteoriche dichiarate non contaminate;
- b) lo scarico in pubblica fognature di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- c) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica, dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno/intercettazione, ecc;
- d) adozione di tutte le misure atte ad evitare e/o contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/02/2005.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Federico Ferrarato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 08 febbraio 2018
Prot. n. 14457

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico

TERRE di PIANURA

UNIONE dei COMUNI

Sportello Unico Attività Produttive

Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa Data prot.: 31-01-2018 Num. prot.: 0010913
PA&S numero 14/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Fieni Giovanni Srl"- Lavori di meccanica generale nello stabilimento sito in Comune di Malalbergo (BO) in Via Chiavicone n.10 Frazione Altedo.

Terre di Pianura, Unione dei Comuni - Riferimento SUAP: 1990/2018

Data 30 gennaio 2018

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche da insediamento produttivo. Proseguimento senza modifiche.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Fieni Anna in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Ditta "**FIENI GIOVANNI SRL**" p. IVA 00592031207 con sede legale e insediamento produttivo esercente l'attività di fabbricazione macchine per l'agricoltura e la silvicoltura, in VIA CHIAVICONE n°10 Fraz. Altedo - Comune di Malalbergo (BO); verificato dalla documentazione presentata che:

- la ditta "Fieni Giovanni Srl" opera nel settore della carpenteria metallica con lavorazioni di saldatura per la produzione di gruppi ventola per atomizzatori agricoli e turbine da neve, con presenza di n°19 addetti, nell'insediamento ubicato in Comune di Malalbergo (BO) Fraz. Altedo in Via Chiavicone n.10;
- la ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, Autorizzazione n. 06\13 rilasciata dal Comune di Malalbergo prot. 4707/12 del 24/04/2013;
- lo scarico terminale originato dall'insediamento di cui sopra è formato da acque reflue domestiche (servizi igienici, docce, spogliatoi, ecc.), e da acque meteoriche raccolte dalla copertura e dall'area scoperta adibita a parcheggio momentaneo dei mezzi;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Chiavicone, 10 Fraz. Altedo - Malalbergo, dovranno essere raccolti in area protetta dagli eventi meteorici e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.